

STATUTO



Comune di SCANZOROSCIATE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 20.11.2001, n. 59 del 04.12.2001 e n. 63 del 18.12.2001 e modificato, aggiornato ed integrato con deliberazione n. 33 del 26.07.2022

INDICE

ELEMENTI COSTITUTIVI

- Art. 1 - Principi fondamentali
- Art. 2 - Attribuzioni del Comune
- Art. 3 - Obiettivi programmatici
- Art. 4 - Territorio e sede comunale
- Art. 5 - Albo Pretorio on line
- Art. 6 - Stemma e gonfalone

PARTE I

ORDINAMENTO STRUTTURALE

Titolo I - Organi comunali

- Art. 7 - Organi
- Art. 8 - Consiglio comunale
- Art. 9 - Convocazioni
- Art. 10 - Presidente del Consiglio Comunale
- Art. 11 - Linee programmatiche di mandato
- Art. 12- Commissioni
- Art. 13 - Consiglieri
- Art. 14 - Diritti dei consiglieri
- Art. 15 - Gruppi consiliari
- Art. 16 - Giunta comunale
- Art. 17 - Nomina e prerogative
- Art. 18 - Composizione
- Art. 19 - Funzionamento della Giunta
- Art. 20 - Attribuzioni
- Art. 21 - Deliberazioni del Consiglio comunale
- Art. 22 - Sindaco
- Art. 23 - Attribuzioni di amministrazione
- Art. 24 - Attribuzioni di vigilanza
- Art. 25 - Attribuzioni di organizzazione
- Art. 26 - Ordinanze

Art. 27 - Vicesindaco

Titolo II - Organi burocratici ed uffici

Capo I - Organizzazione della struttura

Art. 28 - Organizzazione degli uffici e del personale

Art. 29 - Regolamento degli uffici e dei servizi

Art. 30 - Ciclo della performance

Art. 31 - Responsabili dei Settori

Art. 32 - Autorizzazione, concessione e licenze di competenza
dei Responsabili di Settore

Art. 33 - Incarichi Dirigenziali e di alta specializzazione

Art. 34 - Ufficio di supporto agli organi politici

Capo II - Il Segretario comunale

Art. 35 - Il Segretario comunale

Art. 36 - Funzioni del Segretario comunale

Art. 37 - Vice Segretario

Titolo III – Gestione economico-finanziaria e contabilità

Art. 38- Programmazione

Art. 39 - Documento unico di programmazione

Art. 40 - Bilancio di previsione

Art. 41- Piano esecutivo di gestione

Art. 42- Rendiconto della gestione

Art. 43 - Bilancio consolidato di gruppo

Art. 44 - Revisore dei conti

Art. 45 - Sistema integrato dei controlli interni

Art. 46 - Servizio di Tesoreria e Cassa

Titolo IV – Servizi pubblici locali

Art. 47 - Servizi pubblici comunali

Art. 48 - Servizi in convenzione con privati

Titolo V – Organizzazione territoriale e forme associative

Capo I - Organizzazione territoriale

Art. 49 - Organizzazione sovracomunale

Capo II - Forme collaborative

Art. 50 - Principio di cooperazione

Art. 51 - Convenzioni

Art. 52 - Accordi di programma

Art. 53 - Unione di Comuni

Titolo VI – Istituti di partecipazione e diritti dei cittadini

Capo I - Partecipazione popolare

Art. 54 - Criteri e Principi

Art. 55 - Rapporti con gli enti non profit

Art. 56 - Promozione del volontariato

Art. 57 - Cittadinanza onoraria e Benemerenza Civica

Art. 58 - Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze

Capo II – Iniziativa politica e amministrativa, trasparenza e legalità

Art. 59 - Interventi nel procedimento amministrativo

Art. 60 - Istanze

Art. 61 - Petizioni

Art. 62 - Proposte

Art. 63 - Trasparenza

Art. 64 - Diritto di accesso e di informazione dei cittadini

Art. 65 - Legalità e anticorruzione

Capo III - Referendum Consultivi

Art. 66 - Referendum

Art. 67 - Effetti del referendum

Titolo VII - Funzione normativa

Art. 68 - Statuto

Art. 69 - Regolamenti

Art. 70 - Norme transitorie e finali

ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1

Principi Fondamentali

1. Il Comune di Scanzorosciate è ente autonomo secondo i principi della Costituzione e nel rispetto delle leggi della Repubblica Italiana.
2. Il Comune rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, ne promuove lo sviluppo ed il progresso sociale, civile, economico e culturale ed il senso di appartenenza alla stessa, nel rispetto delle relative caratteristiche culturali, religiose ed etniche. Ispira la propria azione ai principi, ai diritti e doveri sanciti dalla Costituzione, in particolare, ai valori fondamentali della persona umana in ogni sua dimensione e alla solidarietà verso i più deboli, garantendo pari dignità a tutti i componenti la comunità locale.
3. Il Comune ha autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa ed amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito del proprio Statuto, dei regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
4. Il Comune, promuovendo la conoscenza e l'attuazione della Carta Europea dell'autonomia locale e sostenendo altresì il processo di trasformazione dei poteri locali, secondo il principio di autogoverno locale, collabora con lo Stato, la Regione Lombardia, i Comuni e con le forme associative e di unione tra Enti Locali nel pieno rispetto della reciproca autonomia e dei principi di cooperazione, complementarietà e leale collaborazione.
5. Il Comune realizza le proprie finalità adottando i metodi e gli strumenti della programmazione. Concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi degli Enti Locali territoriali superiori, della Regione Lombardia, dello Stato e della Comunità europea, al fine del più efficace assolvimento delle funzioni proprie.
6. Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso l'attività e la collaborazione dei cittadini e delle loro forme di aggregazione sociale, secondo il principio della sussidiarietà orizzontale.
7. Il Comune esercita le sue funzioni secondo i principi della trasparenza e dell'imparzialità, assicurando la più ampia informazione sulle attività; garantisce e valorizza il diritto dei cittadini di concorrere allo svolgimento e al controllo delle attività poste in essere dell'amministrazione locale.
8. Il Comune, nell'ottica di rafforzare i principi di imparzialità, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicura i necessari standard di *performance* organizzativa ed individuale, garantendo la distinzione tra organi politici e quelli aventi competenze gestionali.

Art. 2

Attribuzioni del Comune

1. Competono al Comune di Scanzorosciate tutte le funzioni amministrative che concernono la popolazione ed il territorio comunale, con particolare riguardo ai settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio, dello sviluppo economico e dell'impiego del tempo libero, con l'eccezione di quelle espressamente assegnate dalla Legge statale e dalla Legge regionale, nell'ambito delle rispettive competenze, ad altri soggetti pubblici.
2. Spetta al Comune di Scanzorosciate la titolarità di funzioni e poteri propri ed esercita le funzioni attribuite, conferite o delegate dallo Stato e dalla Regione Lombardia, secondo il principio della sussidiarietà.
3. Il Comune svolge le proprie funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Art. 3

Obiettivi programmatici

1. Il Comune rivolge la propria azione, nell'ambito delle attribuzioni allo stesso riferibili, per il perseguimento dei seguenti obiettivi programmatici:

Tutela della persona

Concorre a garantire la centralità della persona e ne promuove il pieno sviluppo secondo i principi fondamentali di libertà, uguaglianza, solidarietà e democrazia, senza distinzione di sesso, razza, lingua,

religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali accogliendo le fragilità di ciascun individuo, contrastando ogni fenomeno di discriminazione razziale e di intolleranza.

Promuove la solidarietà della comunità locale rivolgendosi in particolare alle fasce di popolazione più svantaggiate anche attraverso l'articolazione di una efficiente rete di servizi che, in collaborazione con le strutture territoriali specificamente competenti, operino soprattutto in favore dei cittadini in condizione di disagio sociale, economico e psico-fisico.

Tutela e garantisce i diritti e le esigenze dei cittadini diversamente abili, intervenendo per l'eliminazione delle discriminazioni sociali e delle barriere architettoniche.

Favorisce la tutela della vita umana, della persona e della famiglia, la valorizzazione sociale della maternità e della paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell'impegno di cura e di educazione dei figli, anche tramite i servizi sociali ed educativi.

Interviene a tutela dell'infanzia, della gioventù e della terza età, favorendo gli istituti necessari a tale scopo e le iniziative sociali idonee alla protezione delle categorie più deboli.

Attiva adeguate politiche di accoglienza per gli immigrati e favorisce l'integrazione tra le diverse etnie presenti sul territorio.

Concorre a promuovere il diritto allo studio e alla formazione in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione.

Pari opportunità

Assicura condizioni di pari opportunità tra donne e uomini, anche garantendo la presenza di entrambi i sessi nella Giunta e negli organi collegiali non elettivi, nonché negli organi collegiali degli Enti, delle Aziende e delle Istituzioni da esso dipendenti, in quanto totalmente partecipati o controllati dal Comune. Agli organi delle società controllate dal Comune si applicano le disposizioni concernenti la parità di accesso previste da leggi e regolamenti vigenti.

Tutela della salute e dell'ambiente

Concorre a tutelare il diritto alla salute dei cittadini come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, ponendo in essere attività idonee, tra cui la promozione di servizi anche a livello di prevenzione, l'igiene pubblica e la salubrità degli ambienti di vita, lavoro e condivisione sociale.

Riconoscendo l'emergenza climatica ed ecologica, orienta le proprie politiche e attività amministrative ai principi della transizione ecologica giusta e dello sviluppo sostenibile, nonché alla tutela del clima, dell'ambiente e della salute umana. A tal fine, il Comune concorre, anche in rapporto con le istituzioni regionali, nazionali, europee ed internazionali e coinvolgendo le imprese e i cittadini singoli e associati, alla riduzione dell'inquinamento e delle emissioni climalteranti, fino alla neutralità climatica, al fine di assicurare, nell'uso sostenibile ed equo delle risorse, le necessità delle persone di oggi e delle generazioni future.

Si impegna a promuovere il ricorso alle fonti energetiche rinnovabili nell'ottica della tutela attiva dell'ambiente.

Riconosce il diritto umano dell'acqua, ossia l'accesso all'acqua come diritto umano, universale, indivisibile ed inalienabile e lo *status* dell'acqua come bene pubblico.

Valorizzazione del volontariato e del terzo settore

Favorisce la crescita sostenibile e la diffusione dell'iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale e di cura dei beni comuni.

Valorizza e sostiene le attività e le iniziative delle libere associazioni, fondazioni, enti religiosi, nonché degli enti del terzo settore, che promuovono il volontariato e operano sul territorio locale per fini di solidarietà umana, sociali, di protezione ambientale, culturali, sportivi e di tempo libero, sanitari ed in generale per fini di pubblico interesse, che promuovono la cultura e la pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.

Sviluppo economico

Valorizza lo sviluppo economico e sociale della comunità, promuovendo la partecipazione dell'iniziativa economica dei privati alla realizzazione di obiettivi di interesse generale compatibili con le risorse ambientali.

Programma le attività commerciali.

Sostiene e sviluppa le iniziative di promozione del territorio e delle eccellenze locali.

Sostiene iniziative per la tutela e lo sviluppo dell'occupazione.

Tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale.

Valorizza le risorse e le attività culturali, formative e di ricerca e promuove, nel rispetto delle reciproche autonomie, le più ampie collaborazioni con l'Amministrazione scolastica e le altre realtà del mondo della scuola, le istituzioni culturali statali, regionali e locali, nonché di natura privata presenti sul territorio.

Tutela la conservazione e promuove lo sviluppo del patrimonio storico, artistico e culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali.

Concorre, nell'ambito delle organizzazioni internazionali degli enti locali e attraverso i rapporti di gemellaggio con altri comuni, alla promozione delle politiche di pace e di cooperazione per lo sviluppo economico, sociale, culturale e democratico.

Assetto ed utilizzazione del territorio

Promuove ed attua un'organica politica di governo del territorio per un equilibrato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e sportive e degli impianti produttivi, turistici e commerciali.

Predisporre la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria anche con il concorso di privati singoli ed associati.

Predisporre idonei strumenti di pronto intervento, da utilizzare per pubbliche calamità.

Promozione dello sport

Incoraggia lo sport e l'educazione motoria in genere, in quanto volti a garantire il benessere psico-fisico della persona e, pertanto, da promuovere per ogni fascia d'età della popolazione.

Stimola l'istituzione di enti, organismi, ed associazioni culturali, ricreative e sportive e promuove la creazione di idonee strutture, in rapporto alla programmazione generale ed alle risorse disponibili per il settore e ne assicura l'accesso agli enti, organismi ed associazioni.

Democrazia partecipativa

Garantisce e valorizza il diritto dei cittadini, delle formazioni sociali, degli interessati, degli utenti e delle associazioni portatrici di interessi diffusi, come espressioni della comunità locale, di concorrere allo svolgimento e al controllo delle attività poste in essere dall'amministrazione locale.

Rende effettivo il diritto alla partecipazione politica e amministrativa garantendo un'informazione completa ed accessibile sull'attività svolta direttamente dal Comune o dalle strutture cui comunque esso partecipa.

Utilizzo di strumenti telematici

Nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge, favorisce l'utilizzo degli strumenti telematici per l'attuazione dei criteri di trasparenza, efficienza e buon andamento dell'attività amministrativa, nonché per garantire l'informazione e l'accesso agli atti.

Art. 4

Territorio e sede comunale

1. Il territorio del Comune si estende per Kmq. 10,78; e confina con i Comuni di Cenate Sopra - Cenate Sotto - Gorle - Nembro - Pedrengo - Pradalunga - Ranica - Villa di Serio - Torre de' Roveri.
2. Il Comune ha sede nel palazzo comunale.
3. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono nel palazzo comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede preventivamente individuati con delibera della Giunta Comunale.

Art. 5

Albo pretorio on line

1. La pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti viene effettuata all'Albo pretorio on line secondo le norme di legge.
2. Ogni Responsabile di Settore cura la pubblicazione degli atti di competenza. Il messo comunale cura la pubblicazione degli atti di provenienza esterna e ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

Art. 6

Stemma e gonfalone

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome "SCANZOROSCIATE", e con lo stemma.
2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, si può esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata.

3. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali sono vietati, se non espressamente autorizzati dalla Giunta Comunale.
4. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.

* * *

PARTE I ORDINAMENTO STRUTTURALE

Titolo I ORGANI COMUNALI

Art. 7

Organi

1. Sono organi di governo del Comune: il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco il cui funzionamento è regolato dalle leggi dello Stato vigenti e dal presente Statuto.

Art. 8

Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo. È composto dal Sindaco e da Consiglieri, secondo le leggi vigenti.

Art. 9

Convocazioni

1. Il Consiglio Comunale è convocato dal Sindaco che formula l'ordine del giorno e ne presiede, fatta salva l'applicazione dell'art. 10 del presente Statuto, i lavori, secondo le norme del regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.

Art. 10

Presidente del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale ha facoltà di istituire la figura del Presidente del Consiglio Comunale.
2. Il Presidente, se istituito, assicura un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli Consiglieri comunali, secondo le modalità indicate nel regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, sulle questioni sottoposte all'ordine del giorno di quest'ultimo.

Art. 11

Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 60 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico amministrativo.
2. Ciascun Consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del Consiglio Comunale.
3. Con cadenza almeno annuale e nel rispetto del termine previsto dalla legge, il Consiglio provvede, a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e dei rispettivi Assessori. È facoltà del Consiglio provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.
4. Al termine del mandato politico amministrativo, il Sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del Consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

Art. 12

Commissioni

1. Il Consiglio Comunale può istituire nel suo seno commissioni.
2. Il regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, con apposita previsione, disciplina le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale, e, di norma, la presenza di entrambi i sessi.

3. Delle commissioni consiliari fanno parte, senza diritto di voto, i membri della Giunta competenti per materia.
4. Alle riunioni delle commissioni può partecipare il Sindaco.
5. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.
6. Le commissioni sono tenute a sentire i rappresentanti delle associazioni e degli organismi interessati quando questi ne facciano richiesta.
7. Ove si provveda ad istituire commissioni consiliari aventi funzioni di garanzia e di controllo, la presidenza delle commissioni medesime, viene attribuita ad un rappresentante delle minoranze consiliari.
8. Il consiglio Comunale può altresì istituire commissioni assessorili con partecipazione di membri esterni al Consiglio stesso. Il regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale disciplinerà le materie di competenza, il funzionamento e la composizione nel rispetto del criterio proporzionale e, di norma, la presenza di entrambi i sessi.

Art. 13

Consiglieri

1. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge. Essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.
2. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al Consiglio Comunale devono essere assunte immediatamente nell'ordine temporale di presentazione al protocollo. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. La surroga deve avvenire entro 10 giorni dalla data di presentazione delle dimissioni. Nel caso in cui i Consiglieri dimissionari sono più di 1, si procede alla surroga con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni risultanti dal protocollo. Non si dà luogo alla surroga qualora siano presentate contemporaneamente dimissioni della metà più uno dei membri assegnati, non computando a tal fine il Sindaco. Qualora durante il mandato amministrativo rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, un posto di Consigliere, il seggio viene attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.
3. I Consiglieri comunali che non intervengono a tre sedute consiliari, per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tale riguardo, il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta a comunicare l'avvio del procedimento. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze nonché fornire al Sindaco eventuali documenti probatori entro il termine indicato nella comunicazione scritta, termine che comunque non può essere inferiore a giorni 20 decorrenti dalla data del ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, Il consiglio Comunale decide sulla decadenza a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, tenuto conto delle cause giustificative addotte dall'interessato. Si ha altresì decadenza dalla carica di Consigliere per il verificarsi di uno degli impedimenti previsti dalla legge.

Art. 14

Diritti dei Consiglieri

1. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del Consigliere comunale, previsti dalla legge, sono disciplinati dal regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.
2. I Consiglieri comunali, fatte salve le limitazioni previste dalla legge, hanno diritto di ottenere dagli Uffici Comunali tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
3. Il Sindaco o gli Assessori da esso delegati rispondono, entro trenta giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai Consiglieri. Le modalità della presentazione di tali atti e delle relative risposte sono disciplinate dal regolamento consiliare.

Art. 15

Gruppi consiliari

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, indicando il capogruppo, e ne danno comunicazione al Segretario comunale. Qualora non si eserciti tale facoltà o in attesa della designazione, i capigruppo sono individuati nei Consiglieri, non componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.

Il numero minimo dei componenti di ciascun gruppo consiliare è di 2 unità, fatto salvo il gruppo composto da un solo Consigliere risultante dall'esito delle elezioni.

2. Il regolamento del funzionamento del Consiglio Comunale prevede la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.
3. I Gruppi consiliari, regolarmente costituiti, hanno diritto di convocare le proprie riunioni con semplice preavviso di 3 giorni lavorativi al Sindaco, presso la sede comunale negli orari d'ufficio ed in un locale debitamente predisposto. Il Sindaco e/o gli Assessori con analogo preavviso possono convocare la conferenza dei capigruppo.

Art. 16

Giunta Comunale

1. La Giunta è l'organo di governo del Comune.
2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e della efficienza.
3. La Giunta esercita le funzioni di governo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare ed adottando gli atti di competenza, e verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi generali impartiti e dei progetti-programma adottati dal Consiglio Comunale.
4. Esamina collegialmente gli argomenti da proporre al Consiglio Comunale.

Art. 17

Nomine e prerogative

1. La Giunta è nominata nei termini e con le modalità stabilite dalla legge.
2. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti l'organo e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.

Art. 18

Composizione

1. La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da un massimo complessivo di quattro Assessori, tra cui un Vice Sindaco. In ogni caso, il numero di Assessori non può essere superiore a quello massimo previsto dalla legge. Il Sindaco dà comunicazione delle nomine al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alla elezione.
2. Il numero degli assessori è stabilito nel limite di cui al 1° comma con decreto del Sindaco. Il Sindaco garantisce nella composizione della Giunta la presenza di entrambi i sessi, come stabilito dalla legge e dal presente Statuto.
3. Possono essere nominati assessori cittadini non facenti parte del Consiglio Comunale in possesso dei requisiti di candidabilità, di eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere, i quali partecipano alle sedute del Consiglio Comunale per la trattazione degli argomenti di loro competenza, senza diritto di voto. Il numero massimo di assessori esterni non può essere superiore a n. 2.

Art. 19

Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l'ordine del giorno.
2. Nell'ambito delle deleghe ricevute dal Sindaco, gli assessori operano in modo coordinato e collegiale e si rendono responsabili delle iniziative che intraprendono individualmente.
3. Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla Giunta stessa. Le riunioni di Giunta sono svolte generalmente in presenza o con modalità mista, (presenza e videoconferenza da remoto). Fatta salva diversa disposizione di legge, possono essere svolte esclusivamente mediante videoconferenza, da remoto, in caso di esigenze straordinarie connesse ad eventi eccezionali ed imprevedibili, nonché in presenza di uno stato di emergenza.
4. Le riunioni della Giunta non sono aperte al pubblico, salvo diversa decisione della Giunta stessa, ad esse partecipa il Segretario comunale.
5. Possono partecipare alle riunioni di Giunta, se invitati dal Sindaco, i responsabili degli uffici e dei servizi, il revisore dei conti, i Consiglieri comunali, i delegati del Sindaco e i professionisti esterni con specifici incarichi i quali dovranno allontanarsi al momento del voto.

Art. 20

Attribuzioni

1. La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La Giunta, in particolare, nell'esercizio di attribuzioni di governo:
 - a) propone al Consiglio Comunale i regolamenti;
 - b) approva i progetti preliminari, definitivi ed esecutivi delle opere pubbliche e adotta atti di indirizzo politico ove non siano già specificati in atti di programmazione generale gli atti che i responsabili dei servizi dovranno assumere;
 - c) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;
 - d) in materia di tributi determina le aliquote e le tariffe se di propria competenza;
 - e) emette atti di indirizzo per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti e persone nel rispetto della legge e dei regolamenti esistenti in materia quando non siano predefiniti i criteri generali per la erogazione;
 - f) approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale;
 - g) autorizza il Sindaco a stare in giudizio come attore o convenuto, nominando il legale, ed approva le transazioni stragiudiziali;
 - h) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum consultivi e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;
 - i) esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro Organo;
 - j) approva gli accordi di contrattazione decentrata concernenti il contratto dei dipendenti;
 - k) approva il P.E.G. su proposta del Segretario comunale;
 - l) adotta gli atti di programmazione triennale del fabbisogno di personale;
 - m) approva e/o adotta ogni altro atto di programmazione previsto dall'ordinamento.

Art. 21

Deliberazioni del Consiglio Comunale.

1. Il Consiglio Comunale delibera validamente con l'intervento di almeno 1/3 dei Consiglieri comunali assegnati per legge senza computare a tal fine il Sindaco.
2. Tutte le deliberazioni sono assunte con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
3. Le sedute del Consiglio e delle commissioni consiliari sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni e apprezzamenti su persone fisiche, il Presidente dispone la trattazione dell'argomento in "seduta segreta". Fatta salva diversa disposizione di legge, le sedute del Consiglio possono essere svolte anche mediante videoconferenza o in modalità mista. Le modalità di svolgimento sono disciplinate dal regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale. Lo stesso regolamento stabilisce, inoltre, le modalità di registrazione in *streaming* delle sedute.
4. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta sono curate dal Segretario comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento. Il Segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tal caso è sostituito da altro Segretario supplente o dal vice segretario se nominato.
5. I verbali delle sedute del Consiglio Comunale, della Giunta Comunale sono firmati dal Presidente e dal Segretario comunale.

Art. 22

Sindaco

1. Il Sindaco è il capo del governo locale, rappresenta la comunità ed in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione.
2. Ha competenza e poteri di indirizzo, di coordinamento, di vigilanza e controllo dell'attività degli assessori e delle strutture gestionali-esecutive.

3. La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.
4. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di auto-organizzazione delle competenze connesse all'ufficio.
5. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto.
6. Il Sindaco quale componente del Consiglio pur se eletto a suffragio universale e diretto è Consigliere comunale a tutti gli effetti.
7. Al Sindaco spetta di provvedere sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni nel termine di 45 giorni dall'insediamento del Consiglio ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.
8. Il Sindaco o gli Assessori rispondono entro 30 giorni alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai Consiglieri secondo le disposizioni regolamentari.
9. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.
10. Al Sindaco nonché agli Assessori e ai Consiglieri è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti, istituzioni e società dipendenti o comunque sottoposti a controllo ed alla vigilanza del Comune.

Art. 23

Attribuzioni di amministrazione

1. Il Sindaco:

- a. ha la rappresentanza generale dell'ente ed è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune, convoca e presiede la Giunta, nonché, fatta salva l'applicazione dell'art. 10 del presente Statuto, il Consiglio Comunale. La durata del mandato del Sindaco è fissata dalla legge;
- b. ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del Comune;
- c. coordina l'attività degli assessori, assicurando l'unità di indirizzo alla Giunta Comunale;
- d. si avvale della collaborazione del Consigliere comunale per attività di supporto dei singoli assessorati i quali rimangono gli unici responsabili delle competenze assessorili attribuite;
- e. può sospendere l'adozione di iniziative concernenti l'attività amministrativa dei singoli assessori per sottoporle all'esame della Giunta;
- f. nomina il Segretario comunale, scegliendolo dall'apposito albo;
- g. sentita la Giunta, nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti;
- h. indice forme di consultazioni popolari e i referendum consultivi, di cui convoca i comizi;
- i. adotta ordinanze contingibili ed urgenti;
- j. presenta le proprie dimissioni che diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla presentazione al consiglio determinando lo scioglimento dello stesso;
- k. promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
- l. può concludere accordi con i soggetti di cui alla precedente lettera, al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale.
- m. determina gli orari di apertura al pubblico degli esercizi comunali e commerciali nel rispetto dei criteri Regionali e sentite le associazioni di categoria;
- n. adotta ogni altro ulteriore atto, provvedimento, azione previsto dalle relative disposizioni di legge.

Art. 24

Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco:

- a. acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
- b. promuove direttamente o avvalendosi del Segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
- c. compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;

- d. può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente o di cui l'Ente ne è partecipe, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio Comunale;
- e. promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti all'Ente o di cui il Comune ne è partecipe, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art. 25

Attribuzioni di organizzazione

1. Il Sindaco:

- a. stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute e dispone la convocazione del Consiglio Comunale e lo presiede, se non diversamente stabilito, ai sensi del regolamento. Quando la richiesta è formulata da 1/5 dei Consiglieri provvede alla convocazione, secondo le modalità previste dal Regolamento comunale.
- b. propone argomenti da trattare e dispone con atto formale o informale la convocazione della Giunta e la presiede;
- c. convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare;
- d. esercita i poteri attribuitigli dalla legge nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presiedute, nei limiti previsti dalle leggi.
- e. riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio Comunale.

Art. 26

Ordinanze

- 1. Quale capo dell'Amministrazione Comunale, il Sindaco ha il potere di emettere ordinanze per assicurare l'osservanza, da parte dei cittadini, di norme di legge e di regolamento ovvero per prescrivere adempimenti o comportamenti resi necessari dall'interesse generale o dal verificarsi di particolari condizioni.
- 2. Quale ufficiale del Governo adotta provvedimenti contingibili e urgenti, emettendo, nei limiti dei poteri riconosciutigli dalla legge, ordinanze in materia di sanità e igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l'incolumità dei cittadini.
- 3. Gli atti di cui ai commi precedenti sono motivati e assunti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, nonché con l'osservanza delle norme che disciplinano il procedimento amministrativo.

Art. 27

Vicesindaco

- 1. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento.
- 2. Gli assessori, in caso di assenza o impedimento del Sindaco e del Vicesindaco, esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco secondo l'ordine di anzianità, dato dall'età.
- 3. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.

* * *

Titolo II ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

Capo I Organizzazione della struttura

Art. 28

Organizzazione degli uffici e del personale

1. L'organizzazione del personale è diretta ad assicurare, secondo criteri di autonomia operativa, funzionalità, flessibilità ed economicità di gestione e nel rispetto dei principi di professionalità e responsabilità, l'efficace perseguimento degli obiettivi programmatici stabiliti dagli organi di governo.
2. Il funzionamento dell'Ente si ispira al principio fondamentale della distinzione tra funzioni di indirizzo e di controllo, affidate agli organi di governo, e funzioni di gestione, assegnate al personale con funzioni direttive.
3. L'azione amministrativa deve tendere al costante avanzamento dei risultati riferiti alla qualità dei servizi e delle prestazioni, alla rapidità e alla semplificazione degli interventi, al contenimento dei costi, all'estensione dell'ambito di fruizione delle utilità sociali prodotte a favore dei cittadini. A tal fine l'Amministrazione introduce le innovazioni tecnologiche e normative più adeguate alla costante evoluzione dell'organizzazione del lavoro.
4. È fine prioritario del Comune conciliare la massima efficienza gestionale con il benessere lavorativo dei propri dipendenti, valorizzandone, in base a criteri di pari opportunità, lo sviluppo e la formazione professionale e favorendo, per le scelte operative fondamentali, il confronto con le organizzazioni sindacali.
5. L'ordinamento generale degli uffici e dei servizi è stabilito, nel rispetto della legge, del presente Statuto e dei contratti collettivi di lavoro, dal regolamento approvato con deliberazione della Giunta Comunale.
6. Il Consiglio Comunale, con apposita deliberazione, detta i criteri generali cui la Giunta deve attenersi.

Art. 29

Regolamento degli uffici e dei servizi

1. Il Comune attraverso il regolamento degli uffici e dei servizi contiene le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il Segretario comunale e gli organi di governo.
2. Il regolamento si uniforma al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al Segretario comunale e ai Responsabili degli uffici e dei servizi spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi preposti secondo principi di professionalità e responsabilità.
3. L'organizzazione del Comune si articola in settori secondo criteri di omogeneità; i settori si articolano in servizi.
4. Il Comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

Art. 30

Ciclo della performance

1. La valutazione della *performance* è orientata alla realizzazione delle finalità dell'Ente, al miglioramento della qualità dei servizi erogati e alla valorizzazione della professionalità del personale.
2. Il Comune valuta la *performance* con riferimento all'Amministrazione nel suo complesso, ai settori di responsabilità in cui si articola e ai singoli dipendenti.
3. Il Comune adotta metodi di misurazione e valutazione della *performance* che permettano la trasparenza delle informazioni prodotte.

4. Il ciclo di gestione della *performance* si sviluppa nelle seguenti fasi:
 - a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori;
 - b) collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse;
 - c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
 - d) misurazione e valutazione della *performance*, secondo le disposizioni di legge;
 - e) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito.
5. La rendicontazione dei risultati avviene attraverso la presentazione dei risultati gestionali agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle amministrazioni, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai portatori di interessi anche in adempimento di quanto previsto dalla legislazione vigente.
6. Il Comune promuove il merito anche attraverso l'utilizzo di sistemi premianti sfidanti, secondo logiche meritocratiche e valorizza i dipendenti che conseguono le migliori *performance* attraverso criteri differenziati, sia economici, sia di carriera.
7. La distribuzione di incentivi al personale del Comune non può essere effettuata in modo indifferenziato o sulla base di automatismi. Ogni criterio di distribuzione difforme, in particolare quello basato sulle presenze, è disapplicato.

Art. 31

Responsabili dei settori

1. I Responsabili dei settori sono individuati con provvedimento del Sindaco.
2. I Responsabili provvedono ad organizzare gli uffici e i servizi a essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal Segretario comunale e secondo gli indirizzi determinati dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.
3. Essi nell'ambito delle competenze loro assegnate dalla legge provvedono a gestire l'attività dell'ente e ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal Segretario comunale, dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.
4. Gli atti di impegno sono assunti in via esclusiva, salvo i casi previsti dalla legge, dai Responsabili dei settori in base alla propria competenza.
5. I Responsabili dei settori sono preposti, secondo l'ordinamento dell'ente, alla direzione degli uffici e sono responsabili dell'attuazione dei programmi approvati dagli organi istituzionali e della regolarità formale e sostanziale dell'attività delle strutture che da essi dipendono.
6. A tal fine ai Responsabili dei settori sono riconosciuti poteri di organizzazione, amministrazione e gestione del personale, delle risorse finanziarie e strumentali assegnate, che esercitano nei limiti e secondo i criteri definiti negli atti d'indirizzo.
7. Nell'ambito dei settori cui sono preposti, i responsabili in particolare:
 - a) assumono gli atti di gestione del personale secondo le norme del CCNL, provvedono all'espletamento delle procedure per la selezione del personale ed alle relative assunzioni previste negli atti di programmazione o autorizzate dalla Giunta, alla stipula del contratto individuale di lavoro;
 - b) nominano, con proprio provvedimento, le commissioni giudicatrici delle prove selettive di cui sono presidenti;
 - c) espletano le procedure di appalto dei lavori e di forniture dei beni e dei servizi previsti in atti fondamentali del Consiglio o rientranti nella ordinaria gestione dei servizi, assumendo tutti gli atti necessari, comprese la determinazione a contrattare e la conseguente stipula dei contratti;
 - d) curano il corretto svolgimento dei procedimenti attribuiti all'ufficio e individuano i dipendenti responsabili dell'istruttoria ed, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale;
 - e) esprimono i pareri di regolarità tecnica e contabile, ove previsti, sulle proposte di deliberazione;
 - f) assumono gli atti di gestione finanziaria, di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dell'ufficio, di spesa e liquidazione, nei limiti e con le modalità stabiliti dai regolamenti, dal Piano Esecutivo di Gestione e dagli altri atti di programmazione approvati;
 - g) assumono mutui che rientrano in programmi o progetti già preventivamente deliberati dagli organi competenti;
 - h) esercitano ogni altra attribuzione prevista dalla legge, od eventualmente conferita dal Sindaco;
 - i) nominano i professionisti cui affidare gli incarichi di progettazione, nel rispetto delle leggi vigenti;

- j) Sono di competenza dei Responsabili di settore gli atti costituenti manifestazione di giudizio e di conoscenza, gli atti ricognitori, di valutazione, d'intimazione e di comunicazione, gli accertamenti tecnici, le certificazioni e le legalizzazioni, i verbali e le diffide.
- k) Fermi restando i compiti riservati espressamente dalla legge e dallo statuto al Sindaco, alla Giunta ed al Consiglio, i Responsabili di settore nell'esercizio delle loro attribuzioni assumono, con le modalità stabilite dai regolamenti e secondo i criteri definiti negli atti di indirizzo, provvedimenti aventi rilevanza esterna, comportanti accertamenti e valutazioni anche di carattere discrezionale.
- l) I Responsabili di settore sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa, della efficienza e dei risultati della gestione.

Art. 32

Autorizzazione, concessioni e licenze di competenza dei Responsabili di settore

1. Oltre ai compiti indicati al precedente articolo, spettano ai Responsabili di settore nelle materie rientranti nei servizi di cui hanno la direzione:
 - a. il rilascio di autorizzazioni, licenze e concessioni, che costituiscono esecuzione di disposizioni di legge, di regolamenti e di atti o attuazioni di strumenti di pianificazione generali e particolareggiati;
 - b. l'applicazione delle sanzioni amministrative per la violazione delle leggi e dei regolamenti comunali, anche in materia edilizia, e l'adozione degli atti connessi, antecedenti e susseguenti, compresi l'ingiunzione di pagamento ed i provvedimenti definitivi conseguenti alla valutazione di eventuali scritti difensivi.

Art. 33

Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

1. Il Sindaco, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge, e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può determinare al di fuori della dotazione organica l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell'ente non siano presenti analoghe professionalità.
2. Il Sindaco nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato.
3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

Art. 34

Ufficio di supporto agli organi politici

1. Il Regolamento può prevedere la costituzione di Uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta Comunale o degli Assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'Ente o da collaboratori assunti a tempo determinato purché l'ente non sia dissestato e/o non versi nelle situazioni strutturalmente deficitarie previste dalla legge.

Capo II Il Segretario comunale

Art. 35

Segretario comunale

1. Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.
2. Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri Comuni per la gestione convenzionale dell'ufficio del Segretario comunale.
3. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

4. Il Segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del Comune.

Art. 36

Funzioni del Segretario comunale

1. Il Segretario comunale partecipa alle riunioni di Giunta e del Consiglio e ne cura la verbalizzazione. Sottoscrive i verbali insieme al Sindaco.
2. Il Segretario comunale può partecipare a Commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne.
3. Egli presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del Sindaco, degli Assessori o dei Consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.
4. Il Segretario comunale roga i contratti del Comune, nei quali l'Ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio, ed autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente, ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dal Regolamento degli uffici e dei servizi o conferitagli dal Sindaco.
5. Il Segretario comunale svolge compiti di sovrintendenza allo svolgimento delle funzioni dei responsabili e di coordinamento delle loro attività, tra i quali la sovrintendenza alla gestione complessiva dell'ente, la responsabilità della proposta del Piano esecutivo di gestione, nonché, nel suo ambito, del documento di programmazione relativo agli obiettivi e alla *performance*, la responsabilità della proposta degli atti di pianificazione generale in materia di organizzazione e personale, l'esercizio del potere di avocazione degli atti dei responsabili di settore in caso di inadempimento.
6. Il Segretario comunale presiede le commissioni di concorso per la copertura dei posti relativi alle figure apicali dell'Ente.
7. Al fine di assicurare unitarietà e complementarietà all'azione amministrativa nei vari settori di attività, il Segretario in particolare definisce, previa consultazione dei Responsabili di settore e d'intesa con l'Amministrazione, modalità di snellimento delle procedure amministrative ed adotta le conseguenti direttive operative; formula proposte su questioni organizzative e gestionali di carattere generale e riferisce al Sindaco su ogni situazione di irregolarità, omissione o disfunzione, per l'adozione dei conseguenti provvedimenti.
8. Solleva contestazioni ed addebiti e propone provvedimenti disciplinari nei confronti del personale apicale con l'osservanza delle norme regolamentari e contrattuali.
9. Il Segretario comunale svolge l'incarico di Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza dell'ente. Tale incarico è compatibile con la presidenza dei nuclei o altri analoghi organismi di valutazione e delle commissioni di concorso, nonché con altra funzione dirigenziale affidatagli, fatti salvi i casi di conflitti di interesse previsti dalle disposizioni vigenti.

Art. 37

Vicesegretario

1. Il Comune può avere un vicesegretario per lo svolgimento delle funzioni vicarie del Segretario. Esso deve essere in possesso di laurea ad indirizzo giuridico od economico.
2. L'attribuzione della qualifica, a condizione che il relativo posto sia previsto in dotazione organica, può essere attribuita a personale già in servizio in possesso degli anzidetti requisiti, previa deliberazione della Giunta Comunale.
3. Il Vicesegretario è individuato tra i Responsabili dei settori appartenenti alla categoria D ovvero ad altra categoria stabilita dall'ordinamento, purché in possesso dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo.

* * *

Titolo III GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E CONTABILITA'

Art. 38

Programmazione

1. Il Comune organizza le proprie attività in base al principio della programmazione ed in coerenza con la disponibilità delle risorse ragionevolmente acquisibili per realizzarla. L'Ente concorre al conseguimento degli obiettivi nazionali di finanza pubblica, in coerenza con gli impegni assunti dalla Repubblica Italiana in ambito europeo.
2. Gli atti fondamentali relativi alla programmazione, alla gestione ed alla rendicontazione delle attività svolte sono:
 - a. il Documento unico di programmazione (DUP);
 - b. il bilancio di previsione, almeno triennale, predisposto in coerenza con i contenuti del DUP;
 - c. Piano esecutivo di gestione (PEG);
 - d. rendiconto della gestione;
 - e. il bilancio consolidato di gruppo con gli enti e Organismi controllati e partecipati;
 - f. il bilancio sociale.
3. I documenti inerenti la programmazione e la rendicontazione dei risultati della gestione sono redatti in conformità alle disposizioni di legge. La legge disciplina, altresì, le modalità e i tempi per la loro presentazione ed approvazione, nonché le forme di pubblicità.
4. La legge stabilisce e disciplina gli istituti e le procedure da attivarsi in caso di mancata approvazione dei documenti di programmazione economico finanziaria e dei documenti di rendicontazione della gestione.

Art. 39

Documento unico di programmazione

1. Il Documento unico di programmazione (DUP) ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa dell'Ente. Costituisce presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione.
2. Il DUP è distinto in Sezione strategica (SeS), della durata pari a quella del mandato amministrativo, ed in Sezione operativa (SeO), riferita ad un arco temporale pari a quello del bilancio di previsione ed è predisposto in coerenza con quanto stabilito dalla normativa vigente.

Art. 40

Bilancio di previsione

1. Lo schema del bilancio di previsione ed i documenti di complemento al medesimo allegati sono disciplinati dalla legge. La legge stabilisce il livello di dettaglio del documento contabile presentato in sede consiliare.
2. Il bilancio di previsione è redatto in coerenza con la programmazione del DUP.
3. La Giunta Comunale approva lo schema del bilancio di previsione e lo presenta in sede consiliare, per le deliberazioni di competenza, accompagnato da apposita relazione dell'organo di revisione contabile entro il termine previsto dalla normativa vigente.
4. Il Regolamento di contabilità dell'Ente disciplina il processo interno di formazione del bilancio previsionale.

Art. 41

Piano esecutivo di gestione

1. Il piano esecutivo di gestione è redatto in coerenza con il bilancio previsionale.

Art. 42

Rendiconto della gestione

1. I risultati della gestione sono esposti nel rendiconto della gestione, che si compone:
 - a. del conto del bilancio (rendiconto finanziario): determina il risultato finale di amministrazione, in termini di avanzo o disavanzo di amministrazione. In caso di disavanzo è fatto inderogabilmente obbligo di ripiano nel primo esercizio immediatamente successivo a quello in rendicontazione.

- b. del conto economico: il conto economico deve evidenziare il risultato economico della gestione, in termini di utile o perdita di esercizio del conto del patrimonio: il patrimonio dell'ente è costituito da complesso dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, di pertinenza.
 - b. Lo stato patrimoniale deve rappresentare la consistenza e la composizione del patrimonio dell'Ente. La differenza fra attività patrimoniali e passività patrimoniali costituisce il Patrimonio Netto.
 - c. La legge disciplina gli allegati contabili obbligatori che completano il rendiconto della gestione e stabilisce principi e regole per la gestione della contabilità finanziaria, che ha natura autorizzatoria, e della contabilità economica e patrimoniale.
2. Lo schema di rendiconto, accompagnato da una relazione illustrativa dei risultati gestionali, è approvato dalla Giunta Comunale entro il termine previsto dalla legge e, corredato da apposita relazione dell'Organo di revisione contabile, è presentato in sede consiliare, per le deliberazioni di competenza, entro il termine previsto dalla normativa vigente.

Art. 43

Bilancio consolidato di gruppo

1. L'Ente predispone annualmente il bilancio consolidato del gruppo "amministrazione pubblica" con gli Organismi controllati e partecipati.
2. Il bilancio consolidato comprende:
 - a. conto economico consolidato: rappresenta il risultato economico complessivo riferito al gruppo "amministrazione pubblica";
 - b. stato patrimoniale consolidato secondo quanto previsto dalla legge: rappresenta la situazione finanziaria, la consistenza e la composizione del patrimonio del gruppo "amministrazione pubblica".
3. La Giunta presenta il bilancio consolidato di gruppo in sede consiliare, accompagnato da apposita relazione dell'Organo di revisione contabile.

Art. 44

Revisore dei conti

1. Il Consiglio Comunale, nomina un Revisore dei conti, previa estrazione del nominativo da parte della Prefettura da apposito elenco, tra soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, che esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria del Comune.
2. Il Revisore dei conti dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza, nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del mandato. Le funzioni sono disciplinate dalla legge. Opera in autonomia ed in collaborazione con il servizio finanziario dell'Ente e formula pareri tecnici resi al Consiglio Comunale sui provvedimenti riguardanti la programmazione, i bilanci e le relative variazioni, i documenti di rendiconto, le modalità di gestione dei servizi, le partecipazioni societarie ed in ogni altro caso previsto dalla legge.
3. Il Revisore dei conti segnala al Consiglio Comunale ogni situazione ritenuta pregiudizievole per gli equilibri di bilancio e l'integrità del patrimonio, nonché eventuali gravi inadempienze o irregolarità riscontrate nella gestione contabile. Può altresì formulare d'iniziativa indicazioni e proposte in ordine alla gestione economica e finanziaria dell'Ente.

Art. 45

Sistema integrato dei controlli interni

1. Apposito regolamento comunale disciplina, in conformità ai principi definiti dalla normativa nazionale, il sistema integrato dei controlli interni.
2. Il sistema integrato dei controlli interni è finalizzato ad assicurare la regolarità dell'azione amministrativa, l'efficacia delle scelte gestionali rispetto agli obiettivi da conseguire, l'ottimale impiego delle risorse in termini di efficienza ed economicità della gestione e la crescita della qualità e produttività del lavoro pubblico. Riguarda ogni ambito di attività dell'Ente, nonché la gestione degli Organismi controllati e partecipati.

Art. 46

Servizio di Tesoreria e Cassa

1. Il servizio di Tesoreria e Cassa è disciplinato da apposita convenzione approvata dal Consiglio Comunale ed è affidato ad un istituto di credito, con filiale operativa nel Comune, mediante la procedura stabilita dalla legge.
2. La legge disciplina gli obblighi del concessionario del servizio rispetto alla contabilizzazione delle somme incassate ed all'esecuzione delle disposizioni di pagamento.
3. Al regolamento di contabilità è rimessa la disciplina dei rapporti operativi fra l'Istituto tesoriere ed il servizio finanziario del Comune.

* * *

Titolo IV **SERVIZI PUBBLICI LOCALI**

Art. 47

Servizi pubblici locali

1. I servizi pubblici locali costituiscono uno strumento qualificante dei rapporti tra il Comune e la propria collettività, poiché sono preordinati alla produzione di beni, servizi ed attività con cui si promuove lo sviluppo economico e civile della comunità locale e della persona.
2. Il Comune, sul presupposto delle peculiarità del proprio tessuto territoriale e sociale, adotta le forme di gestione dei servizi pubblici locali prescegliendo, fra gli strumenti previsti dall'ordinamento, quello che più sia idoneo a garantire efficienza, efficacia, economicità. A tal fine il Comune promuove e favorisce l'organizzazione e gestione dei servizi pubblici in ambito adeguato, secondo i principi della solidarietà ed economicità.
3. Favorisce la partecipazione del volontariato nella gestione dei servizi sociali.

Art. 48

Servizi in convenzione con privati

1. Il Comune può stipulare convenzioni con soggetti privati per l'erogazione di specifiche prestazioni relative a servizi di carattere culturale, scientifico, educativo, ambientale, sportivo e del tempo libero, nonché ad altri servizi sociali. La durata delle convenzioni è correlata alla natura e al tipo di prestazioni offerte.
2. Le convenzioni, nel rispetto dei principi dello Statuto, indicano le modalità e i criteri di accesso dei cittadini, i livelli delle prestazioni, le garanzie di qualità, assicurando l'equipollenza al servizio pubblico, qualora esista, nonché le forme di controllo che il Comune stesso esercita sull'attività. I costi per il Comune non possono superare quelli che verrebbero sostenuti in caso di gestione pubblica diretta.

* * *

Titolo V
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E
FORME ASSOCIATIVE

Capo I
Organizzazione Territoriale

Art. 49

Organizzazione sovracomunale

1. Il Consiglio Comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri enti pubblici territoriali, al fine di coordinare ed organizzare unitamente agli stessi i propri servizi tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale.

Capo II
Forme collaborative

Art. 50

Principio di cooperazione

1. L'attività dell'ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

Art. 51

Convenzioni

1. Ai fini della promozione dello sviluppo economico, sociale e civile della comunità locale, il Comune sviluppa rapporti con altri Comuni, con la Provincia di Bergamo, con la Regione Lombardia, con altri enti pubblici e privati, anche attraverso contratti, convenzioni, accordi di programma, costituzione di consorzi, istituzione di strutture per attività di comune interesse.
2. Le convenzioni stipulate per lo svolgimento in comune di funzioni e servizi, stabiliscono i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
3. Il Comune collabora con lo Stato, con la Regione Lombardia, con la Provincia di Bergamo e con tutti gli altri enti ed istituzioni, anche internazionali, che hanno poteri di intervento in materia interessanti la Comunità locale, al fine di accrescere il numero e la qualità dei servizi resi alla popolazione.

Art. 52

Accordi di programma

1. Per la definizione e attuazione di opere o programmi di interventi che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune, della Provincia di Bergamo e della Regione Lombardia, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o, comunque, di due o più tra i soggetti predetti, il Sindaco, qualora la competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento spetti al Comune, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

Art. 53

Unione di Comuni

1. In attuazione del principio di cooperazione e dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il Consiglio Comunale, ove sussistano le condizioni, costituisce, nelle forme e con le finalità previste dalla legge, Unione di Comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

* * *

Titolo VI **ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI**

Capo I **Partecipazione popolare**

Art. 54

Criteri e Principi

1. Il Comune di Scanzorosciate riconosce il primato della persona, garantendo pari dignità sociale a tutti i componenti della comunità locale, intesa come insieme di formazioni sociali e di singoli individui, senza distinzione della loro condizione, tutelandone gli interessi e l'integrità.
2. Facilita l'integrazione di tutti i cittadini promuovendo, attraverso l'informazione, la consultazione e la partecipazione alla vita amministrativa locale, la formazione di una comunità civile aperta al confronto e al dialogo.
3. Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'amministrazione dell'Ente, al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
4. La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini a intervenire nel procedimento amministrativo.

Art. 55

Rapporti con gli Enti *non profit*

1. Il Comune valorizza le associazioni, fondazioni, cooperative sociali, enti ecclesiastici, religiosi o del Terzo Settore ovvero altri soggetti, quali espressioni essenziali della persona umana e della comunità civile, che perseguono, senza fini di lucro, e sulla base del principio della adesione volontaria, finalità sociali, culturali, religiose, scientifiche, di salvaguardia dell'ambiente e del patrimonio artistico e culturale, di assistenza, sportive e del tempo libero, riconoscendone l'indispensabile utilità per l'accrescimento morale e civile della comunità tutta, quali strumenti di espressione e partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale.
2. A tal fine il Comune:
 - a. sostiene i programmi e l'attività degli Enti aventi finalità riconosciute di interesse dell'intera comunità, attraverso l'erogazione di contributi, secondo le norme del relativo regolamento con l'assunzione di iniziative comuni e coordinate ed altre forme di incentivazione;
 - b. definisce le forme di partecipazione di tali Enti all'attività del Comune e ne garantisce comunque la rappresentanza negli organismi consultivi istituiti;
 - c. può affidare a tali Enti o a comitati appositamente costituiti l'organizzazione e lo svolgimento di attività promozionali, ricreative e in generale attività di interesse pubblico da gestire in forma sussidiaria o integrata rispetto al Comune;
 - d. coinvolge gli Enti aventi finalità di volontariato nella gestione dei servizi e nella attuazione di iniziative sociali e culturali.
3. Il Comune può prevedere la tenuta di un apposito elenco degli Enti, di cui al precedente comma 1, presenti ed operanti sul proprio territorio, curandone altresì il periodico aggiornamento. La Giunta, ad istanza degli Enti interessati, provvede alla relativa registrazione, previa verifica della rispondenza della propria attività alle finalità previste dal presente articolo attraverso il deposito in Comune di copia dello Statuto, unitamente alla comunicazione della sede e del nominativo del legale rappresentante o del responsabile/referente, nonché della pubblicità degli atti degli organi sociali dei bilanci. Non è ammessa la registrazione di Enti aventi caratteristiche non compatibili con gli indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente Statuto.
4. Il Comune, inoltre, favorisce la cooperazione ed il coordinamento tra i vari Enti per affinità di obiettivi o su specifici progetti di lavoro.
5. Il Comune, sulla base dei criteri e delle modalità dell'apposito regolamento dei contributi, può partecipare, in relazione alle risorse di bilancio, al sostegno degli Enti di cui al presente articolo nel rispetto della loro piena autonomia; il Comune, compatibilmente con le proprie disponibilità, può mettere a disposizione dei predetti Enti strutture, attrezzature e spazi. Gli Enti che hanno ricevuto contributi in denaro o natura dal Comune devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzia l'impiego.

6. Il Comune può affidare agli Enti di cui al presente articolo l'organizzazione di manifestazioni e iniziative, assegnando loro le risorse necessarie, secondo i criteri di legge e del regolamento comunale di cui al precedente comma.
7. Il Comune può favorire la cooperazione ed il coordinamento tra i vari Enti per affinità di obiettivi o su specifici progetti di lavoro, anche attraverso la promozione e l'istituzione di appositi organismi di coordinamento.

Art. 56

Promozione del volontariato

1. Il Comune riconosce l'apporto delle organizzazioni di volontariato, comunque costituite, al conseguimento di finalità di interesse pubblico, ne valorizza l'impegno sociale e culturale e promuove l'affermazione di valori di solidarietà e cooperazione, attiva programmi di iniziative ed instaura forme di collaborazione, anche mediante convenzioni ai sensi di legge, con organismi di volontariato per la gestione di servizi sociali, culturali e sportivi.
2. Il Comune favorisce l'apporto di volontari al perseguimento di finalità istituzionali di quest'ultimo, previo accertamento delle capacità operative, prevedendo altresì specifiche iniziative di formazione.

Art. 57

Cittadinanza onoraria e Benemeranza Civica

1. Il Comune riconosce i titoli onorifici della cittadinanza onoraria e della benemeranza civica.
2. Le modalità di attribuzione di dette onorificenze sono stabilite con deliberazione della Giunta comunale.

Art. 58

Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze

1. Il Comune, allo scopo di favorire la partecipazione dei più giovani alla vita amministrativa, può promuovere l'elezione del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze (CCRR).
2. Le modalità di elezione e il funzionamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze sono stabiliti con apposito regolamento.

Capo II

Iniziativa politica e amministrativa, trasparenza e legalità

Art. 59

Interventi nel procedimento amministrativo

1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti e a quelli che per legge debbono intervenire. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizie dell'inizio del procedimento.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1° resta salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni, provvedimenti cautelari.
3. Il Comune non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.
4. Qualunque soggetto portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento ha facoltà di intervenire nel procedimento.

Art. 60

Istanze

1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco istanze con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'amministrazione.

2. La risposta all'istanza viene fornita entro il termine massimo di 30 giorni dal Sindaco, o dal Segretario comunale, o dal Responsabile del settore competente a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.
3. Le modalità dell'istanza sono indicate dal regolamento comunale, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità dell'istanza.

Art. 61

Petizioni

1. I cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.
2. L'apposito regolamento determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione dell'organo competente, il quale procede nell'esame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.
3. Se il termine stabilito dal regolamento comunale non è rispettato, ciascun Consigliere può sollevare la questione in Consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la petizione, se di competenza del Consiglio Comunale, all'ordine del giorno della seduta successiva del Consiglio.
4. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

Art. 62

Proposte

1. Il 10% dei cittadini iscritti nelle liste elettorali alla data di presentazione della richiesta può avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il Sindaco trasmette entro 30 giorni successivi all'organo competente, corredate dal parere dei responsabili dei settori interessati, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.
2. L'organo competente deve sentire i rappresentanti dei proponenti dell'iniziativa entro 60 giorni dalla presentazione della proposta.
3. Tra l'Amministrazione Comunale ed i rappresentanti dei proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa.

Art. 63

Trasparenza

1. Il Comune di Scanzorosciate ha un proprio sito istituzionale, contraddistinto dal seguente dominio www.comune.scanzorosciate.bg.it.
2. L'Amministrazione Comunale adotta tutte le misure per garantire la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità. La trasparenza è intesa come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sul sito istituzionale, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

Art. 64

Diritto di accesso e di informazione dei cittadini

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione Comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli coperti da segreto o divieto di divulgazione per espressa previsione di norme giuridiche o per effetto di temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione, in quanto la diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

2. Anche in presenza di diritto alla riservatezza va garantita ai soggetti interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici.
3. Il diritto di accesso documentale si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dal regolamento approvato dall'ente. L'esame dei documenti è gratuito, salvo il rimborso del costo di riproduzione di copie o su supporti materiali stabilito con deliberazione della Giunta Comunale.
4. Il diritto di accesso civico semplice consiste nel diritto di chiunque, indipendentemente dall'essere cittadino italiano o residente nel territorio dello Stato, di chiedere documenti, informazioni e dati che questo ente deve pubblicare in "Amministrazione trasparente" qualora sia stata omessa la pubblicazione.
5. Il diritto di accesso civico generalizzato consiste nel diritto di chiunque, indipendentemente dall'essere cittadino italiano o residente nel territorio dello Stato, ad accedere ai dati e ai documenti detenuti da questo ente, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti. L'accesso civico generalizzato ha lo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.
6. Le modalità dell'esercizio del diritto di accesso sono disciplinate dal regolamento.

Art. 65

Legalità e anticorruzione

1. L'azione del Comune, sia nei singoli settori e servizi di attività, sia sul piano complessivo dell'organizzazione e dell'azione amministrativa, risponde al principio di legalità che l'ente è tenuto ad osservare ed applicare con attenzione e responsabilità, quale principio fondamentale della propria organizzazione e del proprio funzionamento.
2. Il Comune, in attuazione di quanto disposto dalla legge, uniforma la sua attività alla prevenzione e repressione della corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione.
3. A tal fine l'Ente adotta annualmente apposito documento di programmazione che fornisce una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il rischio medesimo.

Capo III Referendum consultivi

Art. 66

Referendum

1. Sono previsti referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare la partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa.
2. Non possono essere sottoposti a referendum:
 - a. atti e provvedimenti inerenti l'applicazione di tributi locali, di tariffe e i piani finanziari;
 - b. atti e provvedimenti inerenti a elezioni, nomine, designazioni e relative revoche e decadenze;
 - c. atti e provvedimenti concernenti il personale comunale;
 - d. atti e provvedimenti concernenti minoranze etniche e religiose;
 - e. piani territoriali ed urbanistici, piani per la loro attuazione e relative variazioni;
 - f. regolamenti interni per il funzionamento del Consiglio Comunale;
 - g. revisione dello Statuto;
 - h. materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.
3. I referendum non possono coincidere con altre operazioni di voto.
4. Sono soggetti promotori di referendum:
 - a. i cittadini elettori, pari al 20% del corpo elettorale;
 - b. il Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

5. Il Consiglio Comunale fissa nel regolamento: la costituzione di una commissione referendaria di garanzia, i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento, le modalità organizzative della consultazione.

Art. 67

Effetti del referendum

1. Il referendum ha validità se vota almeno il 50% più uno degli aventi diritto.
2. La risposta al quesito sottoposto a referendum è accolta quando abbia ottenuto la maggioranza dei voti validi.
3. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio Comunale delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.
4. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza qualificata dei 4/5 dei Consiglieri assegnati.

Titolo VII FUNZIONE NORMATIVA

Art. 68

Statuto

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune, ivi compresi i regolamenti.
2. Lo Statuto e le sue modifiche, entro 15 giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentono l'effettiva conoscibilità.

Art. 69

Regolamenti

1. Il Comune ha potestà regolamentare che esercita nell'ambito delle leggi generali dello Stato e secondo i principi e le disposizioni dello Statuto. I regolamenti non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme e i principi del presente Statuto.
2. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta e a ciascun Consigliere.
3. I regolamenti sono pubblicati mediante affissione all'albo pretorio *on-line* del Comune per 15 giorni consecutivi.

Art. 70

Norme transitorie e finali

1. Il presente Statuto entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione all'albo pretorio *on-line* del Comune. Lo Statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione Lombardia ed inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.